

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6440 del 17/12/2021
Oggetto	REG. REG. N° 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - LUCA DOSSENA. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI PIACENZA (PC) AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI (GEOTERMICO) - PROC. PC13A0050 - SINADOC 7128/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6626 del 17/12/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciassette DICEMBRE 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N° 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - LUCA DOSSENA. CONCESSIONE DI  
DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI  
PIACENZA (PC) AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI (GEOTERMICO) - PROC.  
PC13A0050 - SINADOC 7128/2018.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n° 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n° 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n° 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

**DATO ATTO** che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**PRESO ATTO** che, in data 23/12/2013 (pervenuta in pari data ed assunta al protocollo Regionale con il n° 319394), il sig. Luca Dossena (C.F. DSSLCU67B07C816T), ha richiesto la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante 2 nuove perforazioni (pozzo di presa e pozzo di resa) ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001, codice pratica PC13A0050;

**DATO ATTO** che:

- con Determinazione Dirigenziale n° 3309 del 20/03/2015 è stata autorizzata la perforazione di n. 2 pozzi (uno di presa e uno di resa), ai sensi dell'art. 16 R.R. 41/2001, e che il richiedente ha documentato il rispetto delle prescrizioni impartite (relazione di fine lavori acquisita agli atti il 25/05/2015 ed assunta al n° 337917 del protocollo Regionale);
- nelle more della conclusione del predetto procedimento, il già menzionato sig. Luca Dossena, residente in Comune di Piacenza, via Salvo d'Acquisto n. 55 - C.F. DSSLCU67B07C816T, ha presentato a questo Servizio, in data 28/05/2018 (pervenuta in pari data ed assunta al n° 8508 del protocollo ARPAE), una nota integrativa e un sollecito di rilascio della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante dal pozzo di presa, con le caratteristiche di seguito descritte:
  - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 89,5;
  - ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza, Loc. Pittolo, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n° 60, mappale n° 1438; coordinate UTM 32: X: 552.338 Y: 4.985.029;
  - destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (geotermico e domestico);
  - portata massima di esercizio pari a l/s 1;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 13.000;

- il suddetto sig. Luca Dossena, con comunicazioni:
  - del 09/04/2018 (assunta al n° 8508 del protocollo ARPAE) ha precisato che *“il prelievo di acque sotterranee non è ancora attivo non essendo il pozzo (presa) oggetto di regolare concessione all’uso”*;
  - del 06/12/2021 (pervenuta in data 09/12/2021 ed assunta al n° 188878 del protocollo ARPAE) ha dichiarato *“che il fabbricato residenziale per il quale è stata richiesta la concessione ha già acquisito l’abitabilità, e che, relativamente al consumo umano dell’acqua derivata dal suddetto pozzo, è già stata verificata la potabilità, che si raggiunge attraverso un sistema di trattamento in loco”*;

**DATO INOLTRE ATTO** che il secondo pozzo (pozzo di resa), di cui al summenzionato atto di autorizzazione alla perforazione n° 3309 del 20/03/2015:

- non è oggetto di alcuna derivazione di acque sotterranee ma di scarico dell’acqua derivata dal pozzo di presa di cui alla presente concessione;
- è stato oggetto, con atto n° 434 del 26/10/2018, di rilascio, al medesimo sig. Luca Dossena, dell’autorizzazione allo scarico di acque utilizzate per scopi geotermici (avente recapito in acque sotterranee mediante pozzo di reimmissione - pozzo di resa - ubicato in Comune di Piacenza, Località Pittolo, Via Salvo d’Acquisto n° 55 al foglio 60, mappale 1438);

**CONSIDERATO** che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell’art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

**DATO ATTO** dell’avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n° 366 del 31/12/2014 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**DATO INOLTRE ATTO** che la destinazione d’uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “igienico e assimilati”;

**CONSIDERATO** che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del R.R. 41/2001;

**CONSIDERATO:**

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell’Autorità di Bacino, ai sensi dell’art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

**RITENUTO, DI CONSEGUENZA**, che, poiché il prelievo ricade in criticità tendenziale “media” per il principio di precauzione, sarà possibile, da parte del Servizio concedente, provvedere alla revisione del volume concesso, nei casi di criticità conclamata della falda captata;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dai seguenti Enti:

- dalla Provincia di Piacenza (pervenuto in data 12/02/2015 ed assunto al n° 88941 del protocollo Regionale);
- dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (pervenuto in data 19/01/2015 ed assunto al n° 25968 del protocollo Regionale);

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all’anno 2021;
- ha versato in data 15/12/2021 la somma pari a 250,00 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

**RESO NOTO** che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell’incarico di funzione “PC - Demanio Idrico” Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell’ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi

dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**RITENUTO, INFINE**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC13A0050;

### **DETERMINA**

**sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:**

1. **di assentire** al sig. **Luca Dossena**, residente in Comune di Piacenza, Via Salvo d'Acquisto n. 55 - C.F. DSSLCU67B07C816T, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC13A0050, ai sensi dell'art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
  - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 89,50;
  - ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza, Loc. Pittolo, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n° 60, mappale n° 1438; coordinate UTM 32: X: 552.338 Y: 4.985.029;
  - corpo idrico interessato: cod. 0032ER-DQ1-CL nome: Conoide Trebbia Luretta - libero (limite acquifero A2 mt 105 da p.c.);
  - destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (geotermico);
  - portata massima di esercizio pari a l/s 1;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 13.000;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 30/06/2031**;
3. **di dare atto** che il secondo pozzo (pozzo di resa), pure oggetto dell'atto di autorizzazione alla perforazione n° 3309 del 20/03/2015:
  - non comporta alcuna derivazione di acque sotterranee ma è funzionale solamente allo scarico dell'acqua derivata dal pozzo di cui alla presente concessione;

- ha comportato il rilascio, con atto n° 434 del 26/10/2018, al Sig. Luca Dossena, dell'autorizzazione allo scarico di acque utilizzate per scopi geotermici (avente recapito in acque sotterranee mediante pozzo di reimmissione ubicato in Comune di Piacenza, Località Pittolo, Via Salvo d'Acquisto n° 55 al foglio 60, mappale 1438);
4. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 16/12/2021;
  5. **di dare atto** che il canone dovuto per l'anno 2021 quantificato in 164,39 euro è stato pagato;
  6. **di dare, altresì, atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;
  7. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
  8. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
  9. **di rendere noto** che:
    - ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
    - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ArpaE;
  10. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di

notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

11. *di notificare* il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

**dott.a Anna Callegari**

***ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE***



**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata al sig. Luca Dossena, residente in Comune di Piacenza, Via Salvo d'Acquisto n. 55 - C.F. DSSLCU67B07C816T (codice pratica PC13A0050).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da da n° 1 pozzo (di presa) avente profondità di m 89,50, con colonna filtrante in PVC del diametro di mm 125, equipaggiato con pompa elettrica sommersa della potenza di 1,1 kW., dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 48 e m 54, tra m 62,50 e m 67, 70, tra m 77 e m 85,50 e tra m 86,50 e m 89 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Piacenza, Loc. Pittolo, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n° 60, mappale n° 1438; coordinate UTM 32: X: 552.338 Y: 4.985.029 .

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico ed assimilati (geotermico)
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 1 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 13.000.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0032ER-DQ1-CL nome: Conoide Trebbia Luretta - libero (limite acquifero A2 mt 105 da p.c.).

**ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2021** ammonta a **euro 164,39**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in

tutto o in parte dell'acqua concessa.

5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è valida fino al **30/06/2031**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

- 3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Controllo della qualità delle acque utilizzate** - Il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le eventuali misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.
- 10. Obbligo di verificare la sussistenza** di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda.

#### **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della

direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

#### **ARTICOLO 9 - SANZIONI**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

**Il sottoscritto Luca Dossena (C.F. DSSLCU67B07C816T), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

**in data 16/12/2021**

**Firmato per accettazione, dal**

**concessionario**

**LUCA DOSSENA**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**